



TRIBUNALE di PESARO

Nella procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso il debitore iscritta al n. r.g. Es. Mob. 270/2026 promossa da:

PARTE PROCEDENTE

contro

PARTE ESECUTATA

Oggi 29/07/2026 sono comparsi l'Avv. _____ in sost. dell'Avv. _____ per parte procedente, nessuno per il debitore.

Il procuratore di parte procedente insiste per la vendita,
Il G.E.

- ° visti gli artt. 530 e 534 bis c.p.c.
- ° visti gli artt. 22 e 25 del D.M. Giustizia n.109 del 11 febbraio 1997;
- ° visto il DM 80/2009 con riguardo alla liquidazione dei compensi per l'accesso e la custodia del compendio pignorato;
- ° vista la Legge 24 febbraio 2006 n.52;
- ° visto l'art. 66 c.p.c.,

Visto l'art. 534 e l'art. 569 c.p.c.,

ORDINA

La vendita dei beni pignorati affidandone l'esecuzione, quale commissionario, all'I.V.G. MARCHE con sede Monsano (AN) via Cassolo, 35;

Visto l'art. 576 c.p.c.

Ritenuto che sussistono altresì i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo con modalità **asincrona telematica o sincrona mista (previa indicazione nel bollettino)** nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32;

FISSA le seguenti condizioni generali per l'espletamento delle operazioni delegate all'IVG:

- 1) Prezzo base** – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari al 50% del valore di stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento o, ove eseguito, al valore di stima dell'IVG.



L'offerta a rilancio non può essere inferiore al 2% del prezzo di stima (arrotondata alla somma inferiore pari al multiplo di dieci euro).

- 2) ***Esperimenti di vendita*** – L'esperimento di vendita deve avvenire decorsi quindici giorni dalla pubblicità come di seguito regolata ovvero decorso il tempo previsto dalla normativa nel caso di pubblicità a mezzo del portale delle vendite pubbliche;

L'arco temporale nell'ambito del quale devono essere depositate le offerte è di giorni 25 con gara esclusivamente telematica;

La somma pari al prezzo della aggiudicazione deve essere depositata entro gg. 5 dalla aggiudicazione.

Dispone il versamento di cauzione al fine di essere ammessi alla presentazione delle offerte secondo le modalità previste dal commissionario nella misura del 20% della offerta.

- 3) Nel caso di mancata vendita l'I.V.G. deve restituire gli atti al G.E. ex art. 532-533 cpc, allegando la nota spese e compensi e relazionando sulle operazioni svolte, e di ciò darà contestuale comunicazione alle parti a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r.
- 4) ***Estinzione della procedura*** – Dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura può essere dichiarata estinta ex art. 164 – bis cpc disp. att. cpc nel caso in cui, entro 15 giorni, il creditore non depositi istanza ex art. 540 bis cpc. I beni invenduti saranno svincolati dal pignoramento e, ove non reclamati dal debitore nel termine non indicato dal custode, quest'ultimo è autorizzato a distruggerli o devolverli ad associazioni no profit.
- 5) ***Sospensione vendite*** – Non sono ammesse istanze informali all'Istituto vendite Giudiziarie di sospensione delle operazioni di vendita. Le medesime vanno inderogabilmente proposte al giudice dell'esecuzione nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui al codice di rito.
E' fatto, in ogni caso, salvo l'obbligo di pagamento del compenso ex art. 34 D.M. 109/1997. Nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova dell'ulteriore versamento ex art. 31, 3° comma D.M. 109/1997.
- 6) ***Rinuncia all'esecuzione*** – Laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il creditore procedente e gli altri intervenuti muniti di titolo intendessero presentare istanza di rinuncia all'esecuzione all'istanza dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'I.V.G. ex art. 33 D.M. 109/1997.

ORDINA

Al creditore procedente di versare all'I.V.G., entro 15 giorni dalla richiesta inoltratagli dal commissionario a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r. il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997. In caso di inottemperanza all'ordine di versamento, ai sensi dell'art. 22 D.M. 109/1997, il commissionario restituirà gli atti al G.E. e il creditore procedente, laddove intenda proseguire l'esecuzione, dovrà depositare nuova istanza di vendita, versando il relativo contributo unificato e dando prova del pagamento del compenso forfettario all'I.V.G. , sempre che nelle more non siano decorsi i termini di cui all'art. 497 cpc.

AUTORIZZA



L'IVG a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale prevista dal Regolamento Ministeriale, i diritti ed i rimborsi spese come previsti dal R.M. vigente;

ORDINA

che l'I.V.G. effettui ampia pubblicità (perlomeno sul sito internet dell'istituto vendite) e, ove prescritto dalla normativa, sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490, primo comma, c.p.c. almeno quindici giorni prima del termine iniziale per il deposito telematico o cartaceo delle offerte di acquisto.

Dispone che la pubblicità venga eseguita entro 7 gg. dalla comunicazione dell'incarico all'IVG da parte della Cancelleria.

Dispone che la pubblicità rimanga visibile sino alla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.

Precisa, a riguardo (art. 161 quater disp. att. cpc) che quando la pubblicità riguarda beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e che il pagamento non è previsto ove sia data pubblica notizia e che riguarda beni che non siano immobili o mobili registrati.

Dispone che la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche sia gratuita per i beni mobili e per i beni mobili registrati di valore inferiore a €25.000,00.

Che l'I.V.G. provveda alla pubblicità anche presso il sito internet ufficiale dell'Istituto Vendite Giudiziarie Marche, sul portale nazionale dell'IVG, presso la sede dell'Istituto nonché all'inserimento dell'avviso per una volta nel Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie.

Autorizza l'I.V.G. a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale, i diritti e i rimborsi previsti dal vigente regolamento Ministeriale calcolati in ragione del prezzo di vendita del compendio pignorato.

FISSA per gli ulteriori incombeni, per la distribuzione della somma ricavata dalla vendita e/o per l'eventuale assegnazione del bene, l'udienza del 23/11/2026 ore 11.00 .

Manda la cancelleria (nella persona del Funzionario responsabile – dott. Salvatore Portincasa o altro funzionario addetto) per l'apertura di conto corrente bancario ove accreditare le somme costituenti il ricavato della vendita e per mezzo del quale disporre il pagamento agli assegnatari.

Si comunichi all'I.V.G.

Pesaro, 29/07/2026

Il Giudice

Emanuele Mosci

(verbale telematico con sottoscrizione digitale)

